# Novità giurisprudenziale

## COMPENSAZIONE LEGALE E GIUDIZIALE DEI CREDITI: LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE NE DELIMITANO GLI AMBITI.

Con recente sentenza n. 23225 pubblicata in data 15.11.2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di comporre un contrasto sorto dopo una pronuncia della Terza Sezione della Corte medesima (n. 23573 di data 17.10.2013), sono intervenute per tracciare i confini entro i quali è ammessa la compensazione legale e giudiziale dei crediti, con particolare riguardo al caso in cui il credito opposto in compensazione sia controverso, chiarendo il concetto di liquidità di cui all'art. 1243 c.c..

Con la sentenza n. 23225 pubblicata in data 15.11.2016, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato il tema dei limiti di operatività della compensazione legale e giudiziale, ed in particolare ha risolto un contrasto formatosi tra l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità e la pronuncia n. 23573 della Terza Sezione della Suprema Corte, depositata in data 17.10.2013.

In base al primo orientamento, se il credito opposto in compensazione non è certo, vale a dire se il titolo giudiziale da cui deriva non è definitivo, la compensazione non può operare; al contrario, la sentenza n. 23573/2013 ha stabilito che la "litigiosità" del controcredito non è di ostacolo alla possibilità di opporlo in compensazione. Secondo quest'ultima pronuncia, sarebbe possibile sospendere il giudizio relativo al credito principale (artt. 35, 34, 36, 40, 295 e 337, comma 2, c.p.c.) in attesa di far accertare in un separato giudizio ancora pendente la effettiva sussistenza di un controcredito.

Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, i giudici di primo e secondo grado avevano aderito al secondo orientamento sopra esposto ed avevano quindi dichiarato l'estinzione dei crediti, sebbene il credito opposto in compensazione non fosse certo, non essendo ancora passata in giudicato la relativa sentenza. La Corte di Cassazione ha risolto il suddetto contrasto confermando l'orientamento tradizionale.

Dopo aver compiuto un breve riassunto dell'istituto disciplinato dagli artt. 1241 ss. c.c., richiamando la distinzione tra compensazione legale e compensazione giudiziale, la Suprema Corte ha chiarito che il requisito della **liquidità** dei due debiti, previsto dall'art. 1243, comma 1 c.c. affinchè possa operare la **compensazione legale**, postula necessariamente la sussistenza dell'ulteriore presupposto della certezza, seppur ciò non sia espressamente previsto dalla norma appena citata. Al riguardo la Corte di Cassazione ha richiamato un principio consolidato, secondo il quale "*per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza*". E' stata così introdotta, "*accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, ... una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)*".


Viale San Francesco d'Assisi, 8
38122 TRENTO
T. +39 0461 231000 | 260200 | 261977
F. +39 0461 269518
studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il controcredito deve essere stato accertato in modo definitivo. Di contro, l'eventuale provvedimento, anche se dichiarato immediatamente esecutivo, emesso in altro giudizio ancora pendente è un titolo accertativo del credito suscettibile di riforma o revoca nel corso dei successivi gradi di giudizio; esso non presenta quindi i necessari requisiti della definitività e della certezza richiesti per operare la compensazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13279 del 28.6.2016). Ciò, hanno precisato le Sezioni Unite, in ossequio alla "*finalità dell'istituto della compensazione ..., che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria*".

Per quanto riguarda la **compensazione giudiziale**, che può essere disposta dal giudice "*se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione*" (art. 1243 comma 2 c.c.), la Corte di Cassazione ha precisato che la predetta locuzione va interpretata nel senso che "*soltanto l'accertamento – nel senso di determinabilità – pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (...) del controcredito – e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – può giustificare il ritardo nella decisione sul credito principale – certo, liquido ed esigibile – onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione*".

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, **la certezza** del controcredito si pone quale *prius* logico implicitamente richiesto dalla norma di cui all'art. 1243 ai fini della compensazione legale e giudiziale, con la conseguenza che il credito c.d. "litigioso", contestato o contestabile, non potendo essere considerato definitivo, non potrà nemmeno essere opposto in compensazione. Lo scopo della pronuncia delle Sezioni Unite, che ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, è piuttosto chiaro: soltanto in presenza di un credito certo, è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria dell'istituto della compensazione. Se l'esistenza del credito opposto in compensazione è controversa, il giudice non può quindi pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

Fatte le suddette premesse, le Sezioni Unite hanno stabilito i principi regolatori dell'istituto della compensazione, sia legale che giudiziale, che di seguito si riassumono:

- in base alle norme del codice civile, il credito principale si estingue per compensazione legale, se il credito opposto in compensazione presenta, oltre al requisito di esigibilità, anche quello di liquidità, il quale postula a sua volta la sussistenza dell'ulteriore presupposto della certezza;
- anche la compensazione giudiziale, che può essere disposta dal giudice se il credito opposto in compensazione non è liquido ma di facile e pronta liquidazione, opera soltanto in presenza del requisito dell'incontrovertibilità del controcredito;
- il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, nell'ipotesi in cui sia controversa l'esistenza del credito opposto in compensazione nel medesimo giudizio promosso dal creditore principale o in altro procedimento già pendente;
- la compensazione giudiziale non opera se la sussistenza del controcredito dipende dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, restando, in tale ipotesi, pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito principale in ragione della prevalenza della disciplina speciale dettata dall'art. 1243, comma 2 c.c..

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Stefano Grassi
+39 0461 23100 – 260200 - 261977
sg@slm.tn.it

## DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

## INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.
Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.
Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni.
Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.


Viale San Francesco d'Assisi, 8
38122 TRENTO
T. +39 0461 231000 | 260200 | 261977
F. +39 0461 269518
studio@slm.tn.it
www.slm.tn.it